

# Nelle convocazioni online basta indicare la modalità di svolgimento

## Tempi e luoghi

Piattaforma e credenziali d'accesso vengono chiarite in un'altra comunicazione

### Angelo Busani

In relazione al luogo di svolgimento dell'assemblea societaria da indicare nell'avviso di convocazione, bisogna fare una precisazione.

Si ritiene che, quando l'articolo 360 del Codice civile impone di indicare il luogo di svolgimento dell'assemblea nell'avviso di convocazione, si tratta di una norma destinata ad applicarsi nel caso in cui l'assemblea si svolga esclusivamente o anche in un luogo fisico, ma che non sia applicabile nel caso in cui si organizzi un'audio/video conferenza totale.

È quindi una norma che è ben lontana dal poter essere considerata un argomento da cui desumere l'illegittimità della full audio/video conference.

### Le modalità di collegamento a distanza

Lo Studio 41/2023, approvato dal Consiglio nazionale del notariato, constatando «la diffusa prassi di limitarsi, nell'avviso» di convocazione «a precisare le modalità di svolgimento della riunione» e, cioè, che essa è destinata a tenersi esclusivamente a distanza, «rinviando ad una separata comunicazione ... l'indicazione della piattaforma e

delle credenziali di accesso», legittima dunque questa prassi, sottolineando che il potenziale partecipante deve comunque essere messo il grado di opportunamente organizzarsi.

### Consiglio di amministrazione e collegio sindacale

È evidente che tutto quanto si è detto con riferimento allo svolgimento delle assemblee societarie, può essere ripetuto alla stessa maniera per le riunioni di altri organi societari, quali il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione.



**La prassi odierna vale anche per cda, collegi sindacali, consigli di gestione e di sorveglianza**

### Niente recesso, se in statuto c'è l'assemblea telematica

Se uno statuto non ha la clausola che abilita lo svolgimento dell'assemblea con strumenti di telecomunicazione, l'inserimento della suddetta clausola non è qualificabile in termini di modificazione dei diritti di partecipazione del socio, con la conseguenza che il socio assente o dissenziente non matura il diritto di recesso dalla società.

Tanto meno si ha diritto di recesso nel caso della modificazione di clausole sull'audio/video conferenza già esistenti in statuto.